Come evidenziato in occasione dell’audizione, a mio avviso la chiave di lettura del disegno in esame (C. 1866 Governo – “Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento”) deve essere unicamente quella della utilità concreta, della aspirazione ad attuare un sistema che offra possibilità di operatività sul territorio, non – in definitiva – di mero studio su numeri più o meno circoscritti.

Anche la lettura che i Comitati delle Nazioni Unite (istituiti per il controllo sull’esecuzione di ciascuno dei Patti O.N.U. per i diritti umani, di cui fa parte anche la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989) danno dei report periodici, che ciascuna nazione aderente deve presentare e discutere in apposita udienza, è una lettura che, in sede di discussione in presenza del report, chiede di apprendere quali risultati siano derivati in concreto dalle varie iniziative di tipo normativo/amministrativo.

Applicando tale premessa al tema che ci occupa nello specifico, appare evidente che non sarà l’istituzione di un organismo di raccolta dati (giustamente non contenente informazioni personali e sensibili, ma solo dati numerici e non identificativi, attesa la sua sostanziale pubblicità) a consentire di per sè di individuare e quindi intervenire per “prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti”.

L’esito della concreta utilità di iniziative di questo tipo risiede pertanto nel sistema di ricerca e lettura che verrà applicato, da quanto si investirà nel sistema di estrapolazione dei dati.

Con legge n. 112/2011 è stata istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il compito di promuovere l’attuazione delle misure previste dalla Convenzione O.N.U. e da altri strumenti internazionali volti alla tutela dei minori; il garante ha compiti che appare opportuno coniugare organicamente con questo nuovo organismo previsto dal d.d.l. in esame, sia al fine di evitare sovrapposizioni, sia al fine di promuovere la collaborazione fra le due istituzioni.

Quanto all’incremento delle misure per la vigilanza sugli istituti di assistenza, va segnalato che sarebbe opportuno individuare direttive che consentano di rimediare alle diversificazioni che tale attività è andata assumendo a causa di prassi disomogenee sul territorio in ordine all’esercizio del potere di vigilanza dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, comprendendo ad esempio solo in alcuni casi anche le strutture di prima accoglienza in aggiunta a quelle residenziali.

Una opportuna interpretazione univoca circa l’estensione più o meno ampia del monitoraggio (svolgendo quindi attività di vigilanza omogenee comparabili) potrebbe essere favorita con indicazioni provenienti dal Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito della facoltà di indirizzo già esercitata con risoluzioni concernenti questa specifica attività.